

REGOLAMENTO (CEE) N. 3634/89 DELLA COMMISSIONE**del 4 dicembre 1989****che modifica il regolamento (CEE) n. 137/79, relativo all'istituzione di un metodo di cooperazione amministrativa speciale per l'applicazione del regime intracomunitario ai prodotti pescati da navi degli Stati membri****LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, primo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 137/79 della Commissione⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 804/86⁽²⁾, ha istituito un metodo di cooperazione amministrativa speciale per l'applicazione del regime intracomunitario ai prodotti pescati da navi degli Stati membri;

considerando che, con effetto a partire dal 1° gennaio 1988, il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3528/89⁽⁴⁾, ha introdotto, sulla base delle nomenclature del sistema armonizzato, una nomenclatura combinata delle merci; che è, pertanto, opportuno adattare in conseguenza la terminologia tariffaria che figura nel testo del regolamento (CEE) n. 137/79;

considerando che il regolamento (CEE) n. 137/79 prevede che i prodotti pescati da navi degli Stati membri possono essere trasportati in un paese o territorio situato al di fuori della Comunità ed in seguito rispediti nella Comunità;

considerando che le pratiche commerciali in uso fanno sì che tali prodotti siano a volte rispediti nella Comunità tramite invii frazionati;

considerando che detto regolamento non prevede tali casi di spedizione tramite invii frazionati;

considerando che è opportuno prevedere disposizioni relative a tali invii e che quindi è necessario prevedere modalità che garantiscano l'identità dei prodotti ed il mantenimento delle condizioni previste all'articolo 9, paragrafo 2 del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 137/79 è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 1 »

Nel quadro dei metodi di cooperazione amministrativa di cui all'articolo 10, paragrafo 2, primo comma del

trattato, è istituito un documento T 2 M. Tale documento è inteso ad accertare che i prodotti pescati dalle navi degli Stati membri e introdotti nella Comunità allo stato naturale, oppure dopo aver subito a bordo di navi degli Stati membri un trattamento non comportante l'esclusione dei prodotti ottenuti dal capitolo 3 o dai codici NC 1504 o 2301 soddisfino le condizioni previste all'articolo 9, paragrafo 2 del trattato. »

2. Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 6 »

Qualora i prodotti pescati abbiano subito a bordo di una nave che ha proceduto alla loro cattura un trattamento comportante la classificazione dei prodotti ottenuti nei codici NC 1504 o 2301, il capitano di detta nave deve completare i riquadri da 4 a 8 dell'originale e della copia del documento T 2 M di cui trattasi e far menzione di tale trattamento nel proprio libro di bordo. »

3. È inserito il seguente articolo 10 bis:

« Articolo 10 bis »

1. Quando i prodotti pescati o i prodotti ottenuti a bordo, di cui all'articolo 1, sono stati trasportati in un paese o territorio situati al di fuori della Comunità, e sono destinati ad essere inoltrati verso la Comunità tramite invii frazionati, l'originale del documento T 2 M, redatto secondo quanto disposto all'articolo 5 e, se del caso, agli articoli da 6 a 9, deve essere conservato in detto paese o territorio dal capitano o dal suo rappresentante. Una copia di tale documento sarà inviata immediatamente all'ufficio doganale del porto d'immatricolazione o di armamento del peschereccio.

2. Per ogni invio parziale, il capitano o il suo rappresentante redigono un estratto del documento T 2 M, utilizzando a tale fine un formulario del blocchetto di formulari T 2 M rilasciato conformemente all'articolo 4.

Ogni estratto deve recare un riferimento al documento iniziale e l'indicazione, nel riquadro 4, della natura e della quantità dei prodotti oggetto di invio parziale.

⁽¹⁾ GU n. L 20 del 27. 1. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 75 del 20. 3. 1986, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 347 del 28. 11. 1989, pag. 1.